

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3388

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VASSALLO, BENAMATI, LENZI, MARCHI, ZACCARIA, ZAMPA**

Modifiche agli articoli 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali

*Presentata il 13 aprile 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base al testo vigente della legge n. 182 del 1991 (articolo 2), se un consiglio comunale o provinciale viene sciolto in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, la gestione del relativo ente locale è affidata ad un commissario governativo e il rinnovo degli organi (consiglio e sindaco o presidente) è rinviato al turno annuale ordinario successivo che si svolge — salvo alterazioni stabilite *ad hoc* come è capitato per il 2010 con il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165 — tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Questo accade se « le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio » o, in virtù delle citate alterazioni stabilite *ad hoc*, in altra data, come accaduto per il 2010, anno nel quale il termine è stato anticipato al 24 gennaio. Se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verificano oltre quella data l'elezione è rinviata allo stesso periodo dell'anno successivo. Dunque, anche comuni e province i cui organi siano stati sciolti poco dopo il 24 febbraio possono essere affidati per più di un anno alla gestione di un commissario governativo, e cioè a un soggetto non scelto dai

cittadini e non qualificato, politicamente, a prendere decisioni che eccedano l'ordinaria amministrazione.

Un caso parzialmente diverso si verifica qualora venga meno il capo dell'esecutivo per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. In tale circostanza, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancorché sciolti, i consigli e le giunte rimangono in carica e le funzioni del sindaco o del presidente della provincia sono svolte, anche in tale caso per una durata che può eccedere l'anno, dal relativo vice e cioè da un soggetto non scelto per quella funzione dai cittadini.

È bene ricordare che al momento dell'approvazione della legge n. 182 del 1991 i turni elettorali furono ridotti a tre, rispetto ad un'antecedente normativa ancora meno restrittiva, poi a due e infine, con l'articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che ha sostituito l'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991, a uno soltanto.

La progressiva riduzione del numero dei turni elettorali è stata motivata soprattutto dall'intenzione di contenere i costi e di scoraggiare la « fibrillazione » delle maggioranze. Si riteneva infatti, con cognizione di causa, che l'opportunità di turni elettorali ravvicinati rendesse politicamente poco costosa la scelta di destabilizzare la giunta in carica nel corso dell'anno. Tale preoccupazione derivava soprattutto dall'esperienza precedente alla riforma del 1993 che ha introdotto l'elezione diretta dei capi dell'esecutivo e il potente meccanismo di stabilizzazione rappresentato dal cosiddetto « *simul stabunt simul cadent* ». Quella preoccupazione era forse ancora giustificabile nei primi anni di applicazione del nuovo sistema, mentre ha oggi poche ragioni di sussistere. Semmai oggi vanno emergendo preoccupazioni opposte tra chi ritiene che

sia divenuta eccessiva la capacità delle giunte di eludere il controllo dei consigli e di coartarne il consenso.

Attraverso la presente proposta di legge si intende dunque ripristinare il turno elettorale straordinario autunnale previsto fino al 1998. Oltre che dalla finalità di ristabilire quanto prima il naturale rapporto di rappresentanza che deve legare cittadini e governo locale, la proposta di legge è giustificata dalla necessità di limitare i danni, anche economici, derivanti da una parziale paralisi dell'ente locale.

L'articolo 1 della proposta di legge reintroduce, nei termini descritti, la tornata elettorale straordinaria autunnale.

L'articolo 2 coordina con tale novella l'articolo 143, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Il ricorso a un turno elettorale straordinario è infatti stato già previsto con la citata modifica nei casi in cui gli organi di comune o provincia siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa. È bene ricordare quale sia, con tutta evidenza, la *ratio* di questa norma. Il ricorso al turno elettorale straordinario autunnale non è stato ovviamente previsto dalla legge n. 94 del 2009 per « isolare » i turni elettorali riservati ai comuni infiltrati dalla mafia rispetto agli altri — se il termine del commissariamento cade nella seconda metà dell'anno i comuni sciolti per mafia tornano a votare in occasione del turno elettorale ordinario — quanto proprio per evitare l'ulteriore protrarsi del commissariamento oltre il periodo già lungo (da dodici a ventiquattro mesi) determinato con il decreto di scioglimento e con le eventuali successive proroghe.

Il periodo previsto per il turno straordinario (dal 15 ottobre al 15 dicembre) è fissato, conformemente a quanto stabilito dal citato articolo 143, a sei mesi di distanza dal turno ordinario.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se le condizioni si sono verificate oltre tale data e prima del 24 agosto ».

### ART. 2.

1. Il terzo periodo dell'articolo 143, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono nel turno straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni ».

€ 1,00



\*16PDL0036670\*